



IMU-TASI 2018

Con la Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 sono state confermate per l'anno 2018 le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016, pertanto non sono dovute l'IMU e la TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze, nel limite massimo di una per tipologia (C/2-C/6-C/7) per tutti i proprietari e per la quota a carico degli occupanti/locatari (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9), a condizione che il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente.

Resta in vigore la riduzione del 50% sia per l'IMU che per la TASI ai proprietari di case che concedono il proprio immobile in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori – figli). Con la Legge di Stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti ed è stata introdotta la sola possibilità di ridurre del 50% la base imponibile: *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*

I proprietari di tutti gli altri immobili (abitazioni diverse da quelle principali e relative pertinenze, immobili commerciali ecc) dovranno continuare a pagare l'IMU e la TASI con le consuete modalità (F24) e scadenze: **acconto 50% del dovuto entro il 18/06/2018, saldo entro il 17/12/2018 oppure in unica soluzione entro il 18/06/2018** con le seguenti aliquote:

I M U		
Tipologia di immobile	Aliquote	Detrazione
Abitazioni Principali e relative pertinenze (Cat. A1, A8 e A9)	4,9‰	€ 200,00
Altri immobili (Cat. A)	9,6‰	
Immobili non pertinenze di abitazioni principali (Cat. C2 – C6 – C7)	9,6‰	
Altri Immobili (Cat. B – C1 – C3 – C4 – C5)	9,6‰	
Terreni agricoli	7,6‰	
Altri Immobili (Cat. D)	9,6‰	
Aree fabbricabili	9,6‰	

T A S I		
Tipologia di immobile	Aliquote	Detrazione
Tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale comprese le aree fabbricabili e immobili merce, con esclusione dei terreni agricoli	1,0 ‰	

Si richiama l'attenzione dei contribuenti che siano proprietari di immobili o terreni, che abbiano subito modifiche non direttamente desumibili dagli atti catastali (terreni divenuti edificabili, immobili merce, immobili ceduti in locazione o comodato, ecc), sull'obbligo **di presentare dichiarazione di variazione IMU/TASI**, con i dati aggiornati, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Si comunica inoltre che, accedendo al nostro sito internet www.comune.bruino.to.it, troverete tutte le ulteriori informazioni ed il programma MAGNOLIA con il quale potrete calcolare l'IMU e la TASI e stampare il mod. F24 per il pagamento.

L'Ufficio Tributi è a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti, nei normali orari di apertura al pubblico e a partire dal 28/05/2018 con un'apertura straordinaria:

lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
martedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00
Tel. 011/9094443 – 011/9094447

Cordiali saluti.

Bruino, lì 10/05/2018

Il Funzionario Responsabile IMU TASI
(CELLONE rag. Tiziana)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

Il Responsabile del Settore Finanziario
(DI NUZZO rag. Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

N.B. Invitiamo i contribuenti a seguire con attenzione le istruzioni riportate nella presente, in quanto quest'Ufficio non può assumere alcuna responsabilità in merito a versamenti sbagliati, che potrebbero essere motivo di successivi controlli da parte dell'Ufficio stesso.

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi

piazza Municipio 3 – 10090 Bruino (TO) | T. (+39) 011 909 44 43 - F. (+39) 011 908 46 23
t.cellone@comune.bruino.to.it – comune.bruino.to@cert.legalmail.it